

REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.

adotta il seguente:

REGOLAMENTO**INDICE****PARTE I - Disposizioni di carattere generale**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Linee guida in materia di investimenti**Titolo I – Politica degli investimenti****Capo I – Disposizioni di carattere generale**

- Art. 4 (Principi generali nella gestione degli investimenti)

Capo II – Ruolo degli organi sociali

- Art. 5 (Organo amministrativo)
- Art. 6 (Alta direzione)
- Art. 7 (Organo di controllo)

Capo III – Delibera quadro sugli investimenti

Art. 8 (Oggetto della delibera)

Art. 9 (Obblighi informativi)

Titolo II – Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi sugli investimenti

Art. 10 (Sistema dei controlli interni sull'area patrimoniale e finanziaria)

Art. 11 (Sistema di gestione dei rischi di investimento)

Art. 12 (Attività della funzione di *risk management* nell'area patrimoniale e finanziaria)

Titolo III – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole

Art. 13 (Operazioni su strumenti finanziari derivati)

Art. 14 (Classificazione del portafoglio titoli)

Art. 15 (Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole)

PARTE III – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche

Titolo I – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita di cui all'articolo 36 del decreto

Art. 16 (Attività ammissibili)

Art. 17 (Categoria A - Investimenti)

Art. 18 (Categoria B - Crediti)

Art. 19 (Categoria C - Altri Attivi)

Art. 20 (Categoria D - Depositi)

Art. 21 (Limiti comuni a più classi di attività)

Titolo II – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita di cui all'articolo 37 del decreto

Art. 22 (Attività ammissibili)

Art. 23 (Categoria A - Investimenti)

Art. 24 (Categoria B - Crediti)

Art. 25 (Categoria C - Altri Attivi)

Art. 26 (Categoria D - Depositi)

Art. 27 (Limiti comuni a più classi di attività)

Titolo III – Disposizioni comuni in materia di ammissibilità e di valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 37 del decreto

Capo I – Criteri di investimento e di valutazione

Art. 28 (Criteri generali)

Art. 29 (Localizzazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche)

Art. 30 (Inosservanza delle disposizioni e poteri dell'ISVAP)

Art. 31 (Deroghe al rispetto del principio della congruenza)

Art. 32 (Regole sulla congruenza per le imprese che esercitano attività assicurativa diversa dall'assicurazione sulla vita)

Capo II – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati in relazione agli attivi a copertura delle riserve tecniche

Art. 33 (Condizioni per l'utilizzo)

Art. 34 (Criteri di valutazione)

Titolo IV – Obblighi informativi

Art. 35 (Comunicazioni periodiche relative alle coperture delle riserve tecniche del lavoro diretto)

PARTE IV - Disposizioni finali

Art. 36 (Altre disposizioni)

Art. 37 (Abrogazioni)

Art. 38 (Entrata in vigore)

Art. 39 (Pubblicazione)

Parte I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “alta direzione”: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
 - b) “capogruppo”: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia come definita dall'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione;
 - c) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - d) “fondo comune di investimento”: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;
 - e) “fondo aperto”: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
 - f) “fondo chiuso”: il fondo comune di investimento, mobiliare od immobiliare, in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
 - g) “fondo immobiliare”: il fondo comune che investe esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, secondo quanto previsto dall'articolo 12-*bis* del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) “fondo riservato”: il fondo aperto e chiuso la cui partecipazione è riservata ad investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) “fondo speculativo”: il fondo il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli previsti per i fondi di investimento, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
 - j) “funzione di *risk management*”: la funzione di cui all'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008;

- k) "gruppo assicurativo": il gruppo di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
- l) "impresa": l'impresa di assicurazione con sede legale in Italia o con sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- m) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- n) "mercato regolamentato": un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- o) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie nella Repubblica di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- p) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- q) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i Fondi comuni di investimento e le Sicav;
- r) "OICR armonizzati": i fondi comuni di investimento e le SICAV, rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611 CEE e successive modifiche ed integrazioni, che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento;
- s) "OICR aperti non armonizzati": gli OICR aperti diversi da quelli armonizzati;
- t) "partecipazioni": i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra società i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno il 10% del capitale della società partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- u) "polizze di tipo previdenziale": le forme pensionistiche individuali attuate mediante i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- v) "sede secondaria": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;
- w) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
- x) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

- y) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
- z) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
- aa) "strumenti finanziari": gli strumenti definiti all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- bb) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti definiti all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- cc) "testo unico dell'intermediazione finanziaria" (TUF): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- dd) "testo unico bancario" (TUB): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- ee) "titoli assegnati al comparto durevole": i titoli che sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l'andamento economico e finanziario dell'impresa.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
 - b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Parte II

Linee guida in materia di investimenti

Titolo I – Politica degli investimenti

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 4

(Principi generali nella gestione degli investimenti)

1. Le imprese definiscono, in funzione della dimensione, della natura e della complessità dell'attività svolta, politiche di investimento sull'intero patrimonio coerenti con il profilo di rischio delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attivi idonei e sufficienti a coprire le passività.
2. Le politiche di investimento sono adottate tenendo conto che agli attivi a copertura delle riserve tecniche si applicano i limiti previsti dalla Parte III del presente Regolamento.

Capo II – Ruolo degli organi sociali

Art. 5

(Organo amministrativo)

1. Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile l'organo amministrativo definisce, con la delibera di cui all'articolo 8, la

politica degli investimenti prevista dall'articolo 4 e ne valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza in relazione alla complessiva attività svolta dall'impresa, alla tolleranza al rischio ed al livello di patrimonializzazione posseduto.

2. L'organo amministrativo assicura, anche con riguardo alle attività esternalizzate, la conformità della gestione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla politica di gestione degli investimenti e dei rischi adottata, alle leggi e ai regolamenti, richiedendo che i sistemi impiegati forniscano accurate e tempestive analisi sulle esposizioni al rischio derivanti dalle scelte d'investimento effettuate anche in strumenti finanziari derivati.
3. L'organo amministrativo richiede di essere informato, secondo scadenze fissate in base alla complessità della gestione del portafoglio, sulle esposizioni e sui rischi degli investimenti e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, impartendo le direttive per l'adozione di misure correttive. L'informativa è resa attraverso l'impiego di una reportistica adeguata, che permetta una corretta valutazione dell'effettivo livello di rischio cui è esposta l'impresa. Specifica e separata evidenza è fornita con riguardo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati nonché sulle esposizioni individuali di importo rilevante, tenuto conto delle correlazioni con gli altri strumenti finanziari in portafoglio.

Art. 6 (Alta direzione)

1. L'alta direzione è responsabile, sulla base delle direttive impartite dall'organo amministrativo, dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio della politica degli investimenti. In particolare, l'alta direzione, nel rispetto della delibera di cui all'articolo 8 e dei criteri dettati dal Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008:
 - a) attua gli obiettivi di investimento fissati dall'organo amministrativo. A tal fine sono individuati nel dettaglio, anche con il contributo della funzione di *risk management*, gli investimenti ammissibili, ivi inclusi i prodotti finanziari derivati ed i relativi limiti di investimento, quali quelli riferiti al mercato di negoziazione, al *rating*, all'ammontare della specifica emissione o alla capitalizzazione minima, ai quantitativi di sottoscrizione massimi ed a quelli di concentrazione;
 - b) specifica e formalizza, anche con il contributo della funzione di *risk management*, ogni altra restrizione da assegnare alle strutture operative, quali i limiti di diversificazione, quelli di tolleranza al rischio e quelli che attengono alla delimitazione delle controparti utilizzabili per la negoziazione. In tale ambito, separata e specifica evidenza è fornita con riguardo ai limiti di operatività sugli strumenti finanziari derivati;
 - c) individua, in coerenza con le direttive dell'organo amministrativo, i soggetti autorizzati ad effettuare le transazioni con indicazione dei relativi limiti operativi;
 - d) stabilisce, anche con il contributo della funzione di *risk management*, la reportistica su materie attinenti all'area finanza da impiegare per le comunicazioni periodiche all'organo amministrativo e per quelle da inviare alle unità organizzative interessate;
 - e) definisce e rende note alle unità organizzative interessate le procedure operative interne dell'area finanza, con particolare riguardo a quelle relative a:
 - 1) l'impiego di nuove forme di investimento e l'utilizzazione di nuove controparti;
 - 2) l'aggiornamento dei *rating* degli strumenti in portafoglio;
 - 3) le azioni da intraprendere nelle ipotesi in cui si verificano superamenti dei limiti operativi assegnati;

- 4) l'analisi dei rischi e delle esposizioni con individuazione del soggetto responsabile della valutazione;
- f) propone all'organo amministrativo, anche alla luce delle indicazioni della funzione di *risk management*, eventuali modifiche alla politica degli investimenti, anche tenuto conto dell'evolversi delle condizioni di mercato;
- g) da attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti.

Art. 7 (Organo di controllo)

1. La delibera di cui all'articolo 8 è comunicata all'organo di controllo, il quale, nell'ambito della propria attività e nel rispetto delle attribuzioni ad esso assegnate dal Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008:
 - a) verifica che le linee guida di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i) siano coerenti con i parametri di riferimento individuati all'articolo 14 e risultino compatibili con le condizioni attuali e prospettive di equilibrio economico-finanziario dell'impresa. Inoltre, in sede di adempimenti sul bilancio di esercizio, verifica la conformità degli atti di gestione alle linee guida indicate nella relativa delibera;
 - b) verifica la coerenza del complesso delle operazioni effettuate in strumenti finanziari derivati con le linee di indirizzo fissate in sede di delibera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera j).
2. L'organo di controllo svolge una specifica azione di sorveglianza sulle attività destinate a copertura delle riserve tecniche, con particolare riguardo agli strumenti finanziari. In particolare, l'organo di controllo verifica le procedure amministrative adottate dalla impresa per la movimentazione, custodia e contabilizzazione degli strumenti finanziari, accertando le disposizioni impartite agli enti depositari in ordine all'invio periodico degli estratti conto con le opportune evidenze di eventuali vincoli.
3. In occasione dei periodici accertamenti l'organo di controllo verifica la libertà da vincoli e la piena disponibilità degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche, ricorrendo, anche con metodologie a campione, all'acquisizione di idonee dichiarazioni in tal senso da parte del depositario.
4. L'organo di controllo completa le verifiche sui titoli operando il necessario riscontro con il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.
5. L'organo di controllo segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie riscontrate nell'ambito delle verifiche di cui al presente articolo, sollecitando idonee misure correttive. Tali verifiche e le relative risultanze sono adeguatamente documentate.

Capo III – Delibera quadro sugli investimenti

Art. 8 (Oggetto della delibera)

1. La politica degli investimenti è oggetto di una specifica delibera quadro adottata dall'organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno che impartisce, in funzione della dimensione, della natura e complessità dell'attività svolta, le linee guida in materia di investimenti, tenendo conto dei requisiti e dei limiti fissati dal decreto e dal presente Regolamento. Tale delibera, che tiene conto del profilo di rischio delle passività detenute

per assicurare la gestione integrata di attivo e passivo, contiene almeno i seguenti elementi:

- a) determinazione della politica strategica degli investimenti, in termini di composizione del portafoglio investimenti di medio-lungo periodo;
 - b) definizione delle categorie di investimento e dei relativi limiti in relazione all'area geografica, ai mercati, ai settori, alle controparti e alle valute di denominazione;
 - c) limiti di tolleranza allo scostamento dai limiti fissati alla lettera b);
 - d) definizione dei limiti di concentrazione per singolo emittente o per gruppo;
 - e) definizione dei criteri di selezione degli investimenti nonché dei limiti e delle condizioni relative alle operazioni consentite sui titoli in portafoglio;
 - f) limiti e condizioni all'investimento in categorie di attivi caratterizzati da una scarsa liquidità o per i quali non è possibile disporre di valutazioni affidabili ed indipendenti;
 - g) indicazioni sulle metodologie di valutazione e di misurazione dei rischi d'investimento definite nell'ambito del processo di gestione dei rischi;
 - h) tempistica delle analisi sull'andamento degli investimenti e tempistica dell'informativa all'organo amministrativo;
 - i) individuazione delle caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti relativi agli investimenti ad utilizzo durevole e non durevole, al fine dell'assegnazione dei titoli nei rispettivi comparti. In particolare, sono specificate le linee guida per operare la classificazione dei titoli del comparto durevole e non durevole in conformità con quanto previsto nell'articolo 14;
 - j) politiche generali di impiego degli strumenti finanziari derivati, ivi compresi i prodotti strutturati, che tengano conto della complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria, attuale e prospettica, dell'impresa. In particolare sono specificate le finalità, le modalità operative e i limiti di utilizzazione, ivi incluso il livello di tolleranza ai rischi sulle posizioni assunte e sul complessivo portafoglio gestito, tenendo conto delle correlazioni esistenti tra gli strumenti medesimi e le attività/passività detenute.
2. Le linee di indirizzo fissate nella delibera di cui al comma 1 sono formalizzate e rese note a tutti coloro che operano nell'area investimenti e nelle altre aree ad essa connesse.

Art. 9 (Obblighi informativi)

1. Le imprese trasmettono all'ISVAP, entro 15 giorni dalla relativa adozione, una copia del verbale contenente la delibera di cui all'articolo 8. Entro i medesimi termini sono trasmesse all'ISVAP le successive modifiche.

Titolo II – Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi sugli investimenti

Art. 10 (Sistema dei controlli interni sull'area patrimoniale e finanziaria)

1. Fermo quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, le attività di controllo interno dell'area patrimoniale e finanziaria riguardano, almeno i seguenti profili:
 - a) verifiche indipendenti sui prezzi e sui tassi comunicati ed applicati dagli operatori esterni;
 - b) conformità delle transazioni ai termini e alle condizioni di mercato prevalenti;
 - c) conformità dell'attività d'investimento ai criteri di investimento e di esposizione al rischio definiti nei regolamenti dei contratti assicurativi dei rami vita di cui all'articolo

2, comma 1, del decreto, anche nel caso in cui la gestione del patrimonio sia affidata a soggetti terzi.

2. L'impresa prevede la produzione di *report* tempestivi sull'attività di investimento da cui risulta in maniera esauriente l'operatività posta in essere.
3. I *report* periodici all'alta direzione, la cui frequenza è funzione della dimensione, natura e complessità dell'attività svolta, includono informazioni almeno sui seguenti aspetti:
 - a) descrizione dell'attività di investimento posta in essere nel periodo di riferimento;
 - b) investimenti in essere distintamente per tipologia di attivo, con separata evidenza delle posizioni aperte in strumenti finanziari derivati, specificando, in tale ultimo caso, gli attivi o i portafogli utilizzati per la loro copertura, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b);
 - c) passività in essere alla fine di ciascun periodo di riferimento;
 - d) esposizione creditizia per controparti.
4. L'alta direzione riporta all'organo amministrativo, secondo la modalità e la frequenza da quest'ultimo stabilite, sulle risultanze dell'attività di investimento, sul monitoraggio delle esposizioni ai rischi nonché sull'efficacia e adeguatezza della gestione finanziaria.

Art. 11

(Sistema di gestione dei rischi di investimento)

1. Fermo quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, le imprese si dotano di sistemi informativi e di tecniche di analisi che permettono di valutare i rischi di investimento assunti; il livello di complessità di tali sistemi è commisurato alla dimensione e alla natura delle esposizioni.
2. Specifiche procedure di analisi prospettiche quantitative sono previste per le attività di investimento maggiormente rischiose e comunque per i rischi derivanti dall'investimento in:
 - a) strumenti finanziari derivati, ivi inclusi i prodotti strutturati;
 - b) titoli di debito derivanti da operazioni di cartolarizzazione;
 - c) OICR non armonizzati, fondi riservati e fondi speculativi.

Art. 12

(Attività della funzione di *risk management* nell'area patrimoniale e finanziaria)

1. Nell'ambito della gestione patrimoniale e finanziaria, la funzione di *risk management*:
 - a) concorre alla definizione del sistema di gestione dei rischi di investimento e dei limiti di investimento assegnati alle strutture operative;
 - b) concorre alla definizione dei limiti di allocazione degli investimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e ne valuta periodicamente l'adeguatezza, anche sulla base di analisi di *stress test*, verificando che le scelte di investimento siano appropriate in relazione agli scenari prefigurati;
 - c) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi dell'area patrimoniale e finanziaria.
2. La funzione di *risk management* informa periodicamente del suo operato l'alta direzione e l'organo amministrativo. A tal fine fornisce informazioni aggregate e di dettaglio che permettono di valutare la sensibilità dell'impresa ai cambiamenti delle condizioni di

mercato e degli altri fattori di rischio legati all'investimento; specifiche informazioni sono fornite sull'esposizione in strumenti finanziari derivati.

3. La frequenza dell'informativa deve essere tale da consentire agli organi aziendali di apprezzare tempestivamente l'evoluzione delle esposizioni e dei rischi gravanti sul patrimonio aziendale nonché le relative conseguenze sulla solvibilità.

Titolo III – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole

Art. 13

(Operazioni su strumenti finanziari derivati)

1. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è coerente con i principi di sana e prudente gestione dell'impresa.
2. L'esposizione ai rischi di mercato ottenuta con un utilizzo di strumenti finanziari derivati è equivalente a quella ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio. Le operazioni su strumenti finanziari derivati sono ammesse quando:
 - a) sono effettuate secondo modalità ed importi coerenti con la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
 - b) gli strumenti finanziari derivati sono coperti; l'impresa è in possesso di attivi idonei e sufficienti a soddisfare gli impegni nascenti dai contratti derivati stessi;
 - c) non comportino un rischio d'investimento, nelle sue diverse configurazioni, di entità rilevante e comunque l'impresa sia in possesso di un'eccedenza di margine di solvibilità, al netto di eventuali impegni già presenti, di ammontare prudenzialmente adeguato rispetto al rischio medesimo;
 - d) il valore complessivo degli impegni e, nel caso di opzioni acquistate, dei premi pagati, riconducibili ad operazioni non aventi finalità di riduzione del rischio di investimento è contenuto entro un'aliquota non rilevante del totale degli investimenti in strumenti finanziari dell'impresa;
 - e) sia stato adottato un adeguato sistema di registrazioni che consenta la continua misurazione delle posizioni.
3. Nel caso di utilizzo di strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati sono soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
 - a) la negoziazione avviene su mercati che offrono adeguate garanzie di liquidazione delle posizioni assunte senza scostamenti significativi di valore rispetto alla loro valutazione teorica corrente;
 - b) i contratti sono conclusi con controparti con *rating investment grade*, abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero, avuto riguardo al grado di concentrazione degli impegni ed al rischio di ciascuna controparte;
 - c) il valore degli impegni sottostanti è oggetto di valutazione affidabile, verificabile con tempistica coerente con la natura dello strumento e con la complessiva attività posta in essere dall'impresa.

Art. 14
(Classificazione del portafoglio titoli)

1. La classificazione dei titoli è effettuata sulla base di un criterio funzionale che tenga conto della destinazione, ad uso durevole o non durevole, nell'ambito della strategia di gestione del portafoglio ed in conformità con il quadro gestionale complessivo dell'impresa e con gli impegni assunti, prendendo a riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del portafoglio titoli adottata dall'impresa stessa, prescindendo da situazioni di carattere contingente.
2. Nel comparto degli investimenti durevoli possono essere compresi, oltre ai titoli che l'impresa intende detenere fino a scadenza, anche quelli che costituiscono un investimento strategico a lungo termine. Le quote di OICR e l'investimento in azioni non strategiche non costituiscono un investimento di carattere durevole, salvo diversa evidenza, fornita nella delibera di cui all'articolo 8, della loro attitudine a costituire un investimento di carattere durevole.
La destinazione dei titoli a copertura delle riserve tecniche, ovvero l'assegnazione alle gestioni separate collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili, non è di per sé sufficiente a giustificare la loro classificazione nel comparto investimenti ad utilizzo durevole.
3. I titoli assegnati al comparto investimenti ad utilizzo durevole non possono formare oggetto di operazioni di compravendita.

Art. 15
(Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 14, comma 3, le operazioni riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole sono ricondotte a situazioni che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà. Variazioni del valore corrente dei titoli, indotte dalle normali dinamiche dei mercati finanziari, non configurano circostanze eccezionali.
2. Le operazioni di importo significativo di cui al comma 1, da portare a conoscenza del competente organo amministrativo dell'impresa, non richiedono l'assunzione di una nuova deliberazione allorché non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative dei singoli comparti. In caso contrario è necessaria l'assunzione di una nuova deliberazione che indica le ragioni giustificative delle variazioni da apportare.
3. Il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro sono contabilizzati al valore risultante dall'applicazione, alla data dell'operazione, delle regole valutative del comparto di provenienza.

Parte III

Disposizione in materia di copertura delle riserve tecniche

Titolo I – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita di cui all'articolo 36 del decreto

Art. 16

(Attività ammissibili)

1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte nonché dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad una loro adeguata diversificazione e dispersione.
Gli attivi sono classificati nelle categorie di cui al comma 2 avuto riguardo alle loro caratteristiche economico/finanziarie e ai relativi profili di rischio, indipendentemente dalla denominazione dell'attivo e dalla sua classificazione formale.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto, coprono le riserve tecniche utilizzando attività comprese nelle seguenti categorie:
 - Investimenti (categoria A)
 - Crediti (categoria B)
 - Altri Attivi (categoria C)
 - Depositi (categoria D)

Art. 17

(Categoria A - Investimenti)

1. La categoria è suddivisa nelle seguenti macroclassi:

A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili

La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che, oltre a rispettare le condizioni previste per i titoli strutturati, abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione e siano in possesso di un *rating* della categoria *investment grade*, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine, rilasciato da almeno una primaria agenzia di *rating*, a condizione che nessun'altra agenzia primaria abbia attribuito una valutazione inferiore.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

- A1.1a) *Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.*
- A1.1b) *Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato.*

- A1.2a) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato.*
La classe comprende anche i prodotti strutturati ed i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, negoziati in un mercato regolamentato.
- A1.2b) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*
La classe comprende anche i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma che prevedano prelevamenti soggetti a limiti di tempo superiori a 15 giorni nonché i prodotti strutturati ed i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, non negoziati in un mercato regolamentato.
- A1.3) *Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno.*
- A1.4) *Quote di OICR armonizzati.*
La classe comprende le quote di OICR armonizzati che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Le quote di OICR armonizzati per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente sono ricomprese nella classe A3.3).
- A1.5) *Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli.*
Tali operazioni rispettano le seguenti condizioni:
- hanno ad oggetto titoli ammissibili a copertura delle riserve tecniche;
 - sono concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente all'OCSE, una SIM, una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario ovvero con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza;
 - hanno una durata non superiore a 6 mesi.
- Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.
- A1.8) *Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche.*
La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi su titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.
- A2) **Prestiti**
Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali.
Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.
Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado.
Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fidejussioni che prevedono la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni".
Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.
- A3) **Titoli di capitale ed altri valori assimilabili**
La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario.

Tali attività, unitamente a quelle incluse nelle classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A3.1a) *Azioni negoziate in un mercato regolamentato.*

A3.1b) *Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*

A3.3) *Quote di OICR armonizzati.*

La classe comprende le quote di OICR armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario. Tale classe comprende anche le quote di OICR armonizzati per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A3.4) *Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi negoziate in un mercato regolamentato.*

La classe comprende i fondi situati in uno Stato membro ed i fondi di diritto estero, qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

A4) **Comparto immobiliare**

La macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili. Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire.

Il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di più terreni e fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorché detenuti tramite società immobiliari, è ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A4.1) *Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche.*

Tali attivi sono considerati al netto delle relative quote di ammortamento.

A4.2) *Beni immobili concessi in leasing.*

All'atto dell'invio degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto, l'importo di tali attivi è ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in *leasing*.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

A4.3) *Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto delle passività*

iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.

Nel caso in cui tra le passività suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili è determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo.

Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si è tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti non sono considerati passività della società immobiliare.

Fermo restando il rispetto delle predette condizioni, sono ammesse nella categoria anche le partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo detenga direttamente e/o indirettamente più del 50% del capitale sociale della società immobiliare.

A4.4) Quote di OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Stato membro.

La classe comprende le quote di OICR di diritto italiano istituiti con la legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni o di OICR di diritto estero dello stesso tipo, soggetti ad equivalente regolamentazione purché situati in uno Stato membro.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire

A5) Investimenti alternativi

La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, in azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché in fondi riservati e speculativi.

Tali OICR, ivi inclusi i fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato ed i fondi riservati e speculativi, sono ammessi se:

- 1) di diritto italiano, qualora emessi ai sensi del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- 2) di diritto estero, qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia;
- 3) di diritto estero e non autorizzati alla commercializzazione in Italia, qualora insediati in Paesi dell'Unione Europea e rispettino comunque le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 42 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Nel caso di cui al punto 3), l'organo amministrativo, prima di procedere all'iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, individua con apposita delibera l'unità organizzativa deputata a verificare la sussistenza delle condizioni sopraindicate e stabilisce le procedure volte ad accertare la permanenza delle stesse. La delibera è trasmessa all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione e le verifiche effettuate risultano dalla documentazione interna conservata dalle imprese. Alle comunicazioni periodiche all'ISVAP relative alla copertura delle riserve tecniche è allegata la dichiarazione di conformità dello schema di funzionamento degli OICR aperti non armonizzati, dei fondi riservati e dei fondi speculativi, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A5.1a) *Quote di OICR aperti non armonizzati che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.*

A5.1b) *Quote di OICR aperti non armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario.*

La classe accoglie anche le quote di OICR aperti non armonizzati per cui non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A5.2a) *Investimenti in quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi mobiliari riservati.*

Sono ammessi in tale classe i fondi mobiliari chiusi, i fondi mobiliari riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate collegate a tali attivi, purché questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse.

A5.2b) *Investimenti in fondi mobiliari ed immobiliari speculativi.*

Sono ammesse in tale classe, per l'intero ammontare, anche le obbligazioni strutturate collegate a fondi mobiliari ed immobiliari speculativi, purché questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse.

I fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato nonché i fondi mobiliari riservati ed i fondi mobiliari ed immobiliari speculativi sono ammessi, direttamente o indirettamente, nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire. L'esposizione verso un singolo fondo non può comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire.

Le classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b) concorrono nel limite massimo complessivo del 35% della macroclasse A3).

Art. 18 (Categoria B - Crediti)

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

B1) *Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.*

La macroclasse comprende i crediti verso i riassicuratori derivanti da operazioni di riassicurazione che hanno comportato un effettivo trasferimento del rischio assicurativo, esigibili da meno di 18 mesi.

B2) *Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.*

B3.1) *Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non più di 3 mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

B3.2) *Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di 3 mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

B4) *Anticipazioni su polizze.*

B5) *Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento.*

Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

B6) *Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie.*

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

B7) *Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa.*

Tali crediti sono ammessi nel limite del 5% delle riserve tecniche da coprire, a condizione che la società incaricata della gestione accentrata della tesoreria di gruppo sia soggetta a vigilanza prudenziale.

2. I crediti sono valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. Gli attivi compresi nella categoria B), unitamente a quelli inclusi nella categoria C) ad eccezione di quelli di cui alla macroclasse C3), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 19

(Categoria C – Altri Attivi)

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

C1) *Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30% del valore di bilancio.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C2) *Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10% del valore di bilancio.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C3) *Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche, nei limiti del 90% del loro ammontare.*

La macroclasse comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali, calcolate nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e nella misura in cui l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento siano coerenti con il metodo di calcolo delle riserve.

C4) *Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30% del loro ammontare.*

C5) *Interessi reversibili.*

Tale macroclasse è ammessa nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

2. Le attività comprese in tale categoria, ad eccezione di quelle di cui alla macroclasse C3) ed unitamente a quelle incluse nella categoria B), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 20
(Categoria D – Depositi)

1. La categoria comprende i depositi bancari ed i depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie. Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.
2. Sono ammessi unicamente i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori o uguali a 15 giorni.
3. Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su strumenti finanziari derivati.

Art. 21
(Limiti comuni a più classi di attività)

1. E' fatto divieto alle imprese di investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:
 - a) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti attività complessivamente considerate:
 - azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 17, classi A1.2a), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A1.5), A3.1a) ed A3.1b) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20% del capitale sociale della società emittente. Per valore dell'investimento si intende il valore nominale dello stesso;
 - mutui e prestiti di cui all'articolo 17, macroclasse A2), concessi ad uno stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad una Autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.Tale limite può essere elevato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi.
 - b) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui all'articolo 17, classi A1.1b), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).
2. Gli investimenti di cui all'articolo 17, classi A1.2b), A1.3), A2) ed A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

Titolo II – Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita di cui all'articolo 37 del decreto

Art. 22 (Attività ammissibili)

1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte nonché dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad una loro adeguata diversificazione e dispersione.
Gli attivi sono classificati nelle categorie di cui al comma 2, avuto riguardo alle loro caratteristiche economico/finanziarie e ai relativi profili di rischio, indipendentemente dalla denominazione dell'attivo e dalla sua classificazione formale.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami indicati all'articolo 2, comma 3, del decreto coprono le riserve tecniche utilizzando attività comprese nelle seguenti categorie:
 - Investimenti (categoria A)
 - Crediti (categoria B)
 - Altri Attivi (categoria C)
 - Depositi (categoria D)

Art. 23 (Categoria A - Investimenti)

1. La categoria è suddivisa nelle seguenti macroclassi:

A1) Titoli di debito ed altri valori assimilabili

La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, il cui rendimento è indicizzato in base ad un parametro predeterminato nonché i titoli strutturati a condizione che prevedano almeno il rimborso a scadenza del capitale investito. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che, oltre a rispettare le condizioni previste per i titoli strutturati, abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione e siano in possesso di un *rating* della categoria *investment grade*, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine, rilasciato da almeno una primaria agenzia di *rating*, a condizione che nessun'altra agenzia primaria abbia attribuito una valutazione inferiore.

Tali attività, unitamente a quelle incluse nella classe di attività A5.1a), sono complessivamente ammesse nel limite massimo dell'85% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A1.1a) *Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.*

A1.1b) *Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da*

organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato.

A.1.2a) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;*
La classe comprende anche i prodotti strutturati ed i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, negoziati in un mercato regolamentato.

A.1.2b) *Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*

La classe comprende anche i certificati di deposito e i depositi bancari in qualsiasi forma, che prevedano prelevamenti soggetti a limiti di tempo superiori a 15 giorni, nonché i prodotti strutturati ed i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione, non negoziati in un mercato regolamentato.

A1.3) *Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno.*

A1.4) *Quote di OICR armonizzati.*

La classe comprende le quote di OICR armonizzati che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. Le quote di OICR armonizzati per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente, sono ricomprese nella classe A3.2).

A1.5) *Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli.*

Tali operazioni rispettano le seguenti condizioni:

- hanno ad oggetto titoli ammissibili a copertura delle riserve tecniche;
- sono concluse con una banca avente la sede legale in uno Stato appartenente all'OCSE, una SIM, una società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario ovvero con società svolgenti analoghe attività, soggette ad equivalente regolamentazione dello Stato membro di appartenenza;
- hanno una durata non superiore a 6 mesi.

Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A1.8) *Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche.*

La classe comprende i ratei attivi relativi agli interessi su titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche alla data di riferimento degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

A2) Prestiti

Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali.

Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa.

Il mutuo è contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui è di primo grado.

Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fidejussioni che prevedono la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni".

Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire.

A3) Titoli di capitale ed altri valori assimilabili

La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario.

Tali attività, unitamente a quelle incluse nelle classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A3.1a) *Azioni negoziate in un mercato regolamentato.*

A3.1b) *Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata.*

A3.3) *Quote di OICR armonizzati.*

La classe comprende le quote di OICR armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario. Tale classe comprende anche le quote di OICR armonizzati per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A3.4) *Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi negoziate in un mercato regolamentato.*

La classe comprende i fondi situati in uno Stato membro ed i fondi di diritto estero che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte della Banca d'Italia.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

A4) Comparto immobiliare

La macroclasse comprende gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 40% delle riserve tecniche da coprire.

Il valore di un singolo terreno o fabbricato, o di più terreni e fabbricati, tali da poter essere considerati come un unico investimento, ancorché detenuti tramite società immobiliari, è ammesso nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A4.1) *Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche.*

Tali attivi sono considerati al netto delle relative quote di ammortamento.

A4.2) *Beni immobili concessi in leasing.*

All'atto dell'invio degli schemi per le comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto, l'importo di tali attivi è ridotto in base alle quote di capitale corrisposte dall'utilizzatore del bene concesso in *leasing*.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

A4.3) *Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso*

industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta.

Nel caso in cui tra le passività suddette figurino debiti garantiti da ipoteca, il valore economico degli immobili è determinato al netto del valore dell'ipoteca stessa in luogo di quello del debito residuo.

Se nella determinazione del valore contabile della partecipazione si è tenuto conto di versamenti effettuati a titolo di conferimento di capitale, tali finanziamenti non sono considerati passività della società immobiliare.

Fermo restando il rispetto delle predette condizioni, sono ammesse nella categoria anche le partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo detenga direttamente e/o indirettamente più del 50% del capitale sociale della società immobiliare.

A4.4) Quote di OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Stato membro.

La classe comprende le quote di OICR di diritto italiano istituiti con la legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni o di OICR di diritto estero dello stesso tipo soggetti ad equivalente regolamentazione purché situati in uno Stato membro.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

A5) Investimenti alternativi.

La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, in azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi riservati e speculativi.

Tali OICR, ivi inclusi i fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché i fondi riservati e speculativi, sono ammessi se:

- 1) di diritto italiano, qualora emessi ai sensi del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- 2) di diritto estero, qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia;
- 3) di diritto estero e non autorizzati alla commercializzazione in Italia, qualora insediati in Paesi dell'Unione Europea e rispettino comunque le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Nel caso di cui al numero 3), l'organo amministrativo, prima di procedere all'iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, individua con apposita delibera l'unità organizzativa deputata a verificare la sussistenza delle condizioni sopraindicate e stabilisce le procedure volte ad accertare la permanenza delle stesse. La delibera è trasmessa all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione e le verifiche effettuate risultano dalla documentazione interna conservata dall'impresa. Alle comunicazioni periodiche all'ISVAP relative alla copertura delle riserve tecniche è allegata la dichiarazione di conformità dello schema di funzionamento degli OICR aperti non armonizzati, dei fondi riservati e dei fondi speculativi, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività:

A5.1a) *Quote di OICR aperti non armonizzati che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario.*

A5.1b) *Quote di OICR aperti non armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario.*

La classe comprende anche le quote di OICR aperti non armonizzati per cui non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.

A5.2a) *Investimenti in quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi mobiliari riservati.*

Sono ammessi in tale classe i fondi mobiliari chiusi, i fondi mobiliari riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate collegate a tali attivi, purché questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse.

A5.2b) *Investimenti in fondi mobiliari ed immobiliari speculativi.*

Sono ammesse in tale classe, per l'intero ammontare, anche le obbligazioni strutturate collegate a fondi mobiliari ed immobiliari speculativi purché questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse.

I fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato nonché i fondi mobiliari riservati ed i fondi mobiliari ed immobiliari speculativi sono ammessi, direttamente o indirettamente, nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire. L'esposizione verso un singolo fondo non può comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire.

La classe di attività A5.1a) concorre nel limite massimo complessivo dell'85% della macroclasse A1).

Le classi di attività A5.1b), A5.2a) e A5.2b) concorrono nel limite massimo complessivo del 25% della macroclasse A3).

Art. 24 (Categoria B - Crediti)

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi di attività:

B1) *Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.*

La macroclasse comprende i crediti verso i riassicuratori derivanti da operazioni di riassicurazione che hanno comportato un effettivo trasferimento del rischio assicurativo, esigibili da meno di 18 mesi.

B2) *Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare.*

B3.1) *Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende unicamente i premi e le rate di premio in corso di riscossione scaduti da non più di 3 mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

B3.2) *Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi.*

La classe comprende i crediti verso intermediari esigibili da meno di 3 mesi rispetto alla data di riferimento delle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto.

B4) *Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione*

Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.

B5) *Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento.*

Tali crediti rappresentano il saldo a credito dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi definitivamente accertato o per il quale sia decorso il termine prescritto per l'accertamento, comprensivo dei relativi interessi. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

B6) *Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie.*

Tale macroclasse comprende i crediti verso i fondi di garanzia come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto. Tali crediti sono ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

B7) *Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa.*

Tali crediti sono ammessi nel limite del 5% delle riserve tecniche da coprire, a condizione che la società incaricata della gestione accentrata della tesoreria di gruppo sia soggetta a vigilanza prudenziale.

2. I crediti sono valutati in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. Gli attivi compresi in tale categoria, ad eccezione di quelli di cui alla macroclasse B1) ed unitamente a quelli inclusi nella categoria C), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 25

(Categoria C – Altri Attivi)

1. La categoria è composta dalle seguenti macroclassi:

C1) *Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30% del valore di bilancio.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C2), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C2) *Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10% del valore di bilancio.*

Tali attivi, unitamente a quelli di cui alla macroclasse C1), sono complessivamente ammessi nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.

C3) *Spese di acquisizione da ammortizzare, coerentemente con i metodi di calcolo delle riserve tecniche, nei limiti del 90% del loro ammontare.*

La macroclasse comprende unicamente le provvigioni di acquisizione pagate in via anticipata su contratti pluriennali, nella misura in cui l'iscrizione in bilancio ed il relativo ammortamento siano coerenti con il metodo di calcolo delle riserve tecniche.

C4) *Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30% del loro ammontare.*

2. Le attività comprese in tale categoria, unitamente a quelle incluse nella categoria B) ad eccezione di quelle di cui alla macroclasse B1), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire.

Art. 26

(Categoria D – Depositi)

1. La categoria comprende i depositi bancari ed i depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie. Tali attivi sono ammessi nel limite massimo del 15% delle riserve tecniche da coprire.
2. Sono ammessi unicamente i depositi bancari a vista e quelli che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo inferiori o uguali a 15 giorni.
3. Sono esclusi dalla copertura delle riserve tecniche i depositi in contante costituiti presso intermediari finanziari a fronte di operazioni su strumenti finanziari derivati.

Art. 27

(Limiti comuni a più classi di attività)

1. E' fatto divieto alle imprese di investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:
 - a) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti attività complessivamente considerate:
 - azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 23, classi A1.2a), A1.2b), con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A1.5), A3.1a) ed A3.1b) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20% del capitale sociale della società emittente. Per valore dell'investimento si intende il valore nominale dello stesso;
 - mutui e prestiti di cui all'articolo 23, macroclasse A2), concessi ad uno stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad una Autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.Tale limite può essere elevato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi.
 - b) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui all'articolo 23, classi A1.1b), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).

2. Gli investimenti di cui all'articolo 23, classi A1.2b), A1.3), A2) ed A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.

Titolo III – Disposizioni comuni in materia di ammissibilità e di valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 37 del decreto

Capo I – Criteri di investimento e di valutazione

Art. 28 (Criteri generali)

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono di piena e libera proprietà dell'impresa nonché liberi da vincoli o gravami di qualsiasi natura. Tali attivi sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1, è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono destinate a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente.
3. I valori mobiliari non negoziati in un mercato regolamentato di cui ai punti A1.1b), A1.2b) ed A3.1b) degli articoli 17 e 23, con l'esclusione delle azioni emesse da imprese di assicurazione, banche e società di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se realizzabili a breve. Per realizzabilità a breve si intende la possibilità concreta di negoziare i suddetti valori in un mercato non regolamentato sufficientemente liquido.
4. Fermi restando i criteri di valutazione indicati al comma 1, laddove non diversamente disposto nella descrizione delle singole attività, queste ultime sono valutate, ai fini della copertura delle riserve tecniche, secondo gli stessi criteri adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato.
5. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa può ridurre il valore degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche. Tale riduzione può, tra l'altro, essere richiesta nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli attivi.
6. Le imprese provvedono alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza, ai sensi degli articoli 31 e 32. Secondo tale principio, è necessaria la correlazione, in termini di valuta, tra gli impegni tecnici e le attività a copertura, in modo da assicurare che, a variazioni del valore degli impegni, dovute ad oscillazione del corso dei cambi, corrispondano equivalenti variazioni del valore delle attività a copertura.
7. Il principio contenuto nell'articolo 29, comma 1, si applica anche in relazione alla verifica della corretta applicazione delle regole sulla congruenza.

Art. 29

(Localizzazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche)

1. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, le imprese possono localizzare gli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta delle imprese, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte di tale attivi in uno Stato terzo.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori destinati a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto all'articolo 30, comma 5.
3. Per la localizzazione degli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche delle sedi secondarie nella Repubblica di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'ISVAP può tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 30

(Inosservanza delle disposizioni e poteri dell'ISVAP)

1. Le attività diverse da quelle indicate nei Titoli I e II o le cui caratteristiche non soddisfino i criteri di investimento e di valutazione di cui all'articolo 28, non sono considerate idonee alla copertura delle riserve tecniche, così come le quote in eccesso rispetto ai limiti massimi stabiliti nei predetti Titoli.
2. L'ISVAP, ove accerti che per uno o più attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche non siano state osservate le regole previste dai Titoli I e II, comunica all'impresa l'impossibilità degli stessi ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
3. In circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, investimenti in categorie di attivi diverse da quelle indicate nei Titoli I e II.
4. In caso di attivi che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui ai Titoli I e II, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti dalla società controllata.
5. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

Art. 31

(Deroghe al rispetto del principio della congruenza)

1. Le imprese coprono le riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza di cui all'articolo 40 del decreto.
2. E' consentito derogare al principio di cui al comma 1:

- a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa disponga di attività espresse in una determinata valuta per un importo non eccedente il 7% delle attività espresse in altre valute;
 - b) qualora le obbligazioni o gli impegni risultino esigibili in una valuta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale valuta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della valuta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;
 - c) nei limiti del 20% delle obbligazioni o degli impegni esigibili in una determinata valuta; tuttavia la totalità degli attivi espressi nelle diverse valute deve essere pari alla totalità delle obbligazioni esigibili nelle diverse valute.
3. Il principio di cui al comma 1 è rispettato anche quando l'impresa dispone di attività espresse in valuta diversa rispetto alle obbligazioni o agli impegni assunti a condizione che utilizzi strumenti finanziari derivati idonei a soddisfare tale principio, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 33, comma 1, lettera a), punto i). Questi ultimi strumenti soddisfano inoltre le seguenti condizioni:
- a) sono conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale su base individuale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero;
 - b) qualora non negoziati su mercati regolamentati, offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte ed i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea o del "Gruppo dei 10" (G10), alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie agenzie di *rating*, oppure da almeno una primaria agenzia di *rating* a condizione che nessun'altra agenzia primaria abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari ad "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine.

Art. 32

(Regole sulla congruenza per le imprese che esercitano attività assicurativa diversa dall'assicurazione sulla vita)

1. Alle imprese che esercitano attività assicurativa diversa dall'assicurazione sulla vita si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono libere di erogare la prestazione nella valuta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in euro:
 - a) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 - limitatamente alla responsabilità civile del produttore - di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto;
 - b) per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti in altri rami dell'articolo 2, comma 3, del decreto quando, avuto riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta in una valuta diversa da quella risultante ai sensi dell'articolo 40 del decreto.
3. Quando dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dell'articolo 40 del decreto e del comma 2, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.
4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione

dei commi 1 e 2, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.

Capo II – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati in relazione agli attivi a copertura delle riserve tecniche

Art. 33

(Condizioni per l'utilizzo)

1. Fermo quanto indicato nella Parte II, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche, alle seguenti condizioni:
 - a) la finalità sia quella di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. In particolare:
 - i. le operazioni di riduzione del rischio di investimento sono quelle effettuate al fine di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività da avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato; l'intento di copertura è documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in base ad una elevata correlazione tra le caratteristiche finanziarie delle attività/passività coperte e quelle degli strumenti finanziari derivati;
 - ii. le operazioni finalizzate ad una gestione efficace del portafoglio sono quelle che, nel quadro della gestione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio, sono effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. Tali operazioni non devono generare un incremento significativo del rischio di investimento e, in ogni caso, l'incremento medesimo deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo una equilibrata e prudente gestione del portafoglio. L'intento di gestione efficace è documentato da evidenze interne all'impresa e riscontrabile tecnicamente, in base ad una evidente connessione con gli strumenti finanziari in portafoglio. Rientrano in tale categoria anche le operazioni effettuate esclusivamente per acquisire strumenti finanziari. Le caratteristiche finanziarie di queste ultime operazioni devono evidenziare chiaramente l'intento perseguito;
 - b) mostrano una evidente connessione tecnico-finanziaria con attivi destinati a copertura delle riserve tecniche ovvero da destinare a tale scopo nell'ipotesi di operazioni effettuate per acquisire strumenti finanziari;
 - c) i valori sottostanti sono costituiti da attivi ammissibili ai fini della copertura delle riserve tecniche o da indici basati su tale tipologia di attivi.

Art. 34

(Criteri di valutazione)

1. Il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento finanziario derivato, fatta eccezione per quelli inclusi negli strumenti finanziari di cui agli articoli 17, comma 1, punti A1.2.a), A1.2.b), A5.2.a), A5.2.b), e 23, comma 1, punti A1.2.a), A1.2.b), A5.2.a), A5.2.b), non è ammesso a copertura delle riserve tecniche.
2. Il valore degli strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 33 è preso in considerazione ai fini della valutazione degli attivi ad essi connessi.
3. In presenza di posizioni su strumenti finanziari derivati che risultano aperte alla data di redazione del bilancio, gli eventuali margini positivi, in relazione al loro valore di

mercato, possono essere considerati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, nella valorizzazione degli attivi connessi a detti strumenti, nel caso e nei limiti in cui tali margini compensano, in tutto o in parte, le svalutazioni operate sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio. Nel caso di margini negativi, essi sono considerati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, nella valorizzazione degli attivi connessi a tali strumenti, nel caso e nei limiti dell'eventuale ripresa di valore operata sugli attivi stessi all'atto della redazione del bilancio.

4. I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari derivati che rappresentano attività o passività dell'impresa sono in ogni caso coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.

Titolo IV - Obblighi informativi

Art. 35

(Comunicazioni periodiche relative alla copertura delle riserve tecniche del lavoro diretto)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto le imprese comunicano all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione degli investimenti e delle attività a copertura delle riserve tecniche iscritte nel registro, utilizzando i modelli di cui allegato 3:
 - Modello 1, con gli allegati A e B, per le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto;
 - Modello 2, per le attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del decreto;
 - Modello 3, per gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello stato patrimoniale;
 - Modello 4, con l'allegato A, per le attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 37 del decreto.
2. I modelli, da trasmettere in unica copia, sono sottoscritti dal rappresentante legale della società o dai soggetti autorizzati nonché, con riferimento alle riserve tecniche dei rami vita, dall'attuario di cui all'articolo 31 del decreto.
3. Le imprese trasmettono, esclusivamente in via informatica, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l'elenco analitico:
 - delle attività comprese nella categoria A) destinate a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto;
 - delle attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del decreto;
 - degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione, distintamente per ciascuna sezione, fondo pensione e linea d'investimento;
 - delle attività comprese nella categoria A) destinata a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 37 del decreto.
4. Le imprese allegano al bilancio di esercizio i modelli di cui all'allegato 4, contenenti l'indicazione delle attività assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.
5. Le imprese forniscono all'ISVAP, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, la situazione analitica delle posizioni aperte su contratti derivati alla fine del trimestre di riferimento, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 nonché una nota illustrativa dei

risultati conseguiti nel trimestre su operazioni in strumenti finanziari derivati, dell'esposizione complessiva in tali strumenti, dei relativi rischi nonché delle esposizioni individuali di importo rilevante. Specifica evidenza è fornita per le posizioni aperte su contratti derivati collegati a titoli destinati alla copertura delle riserve tecniche.

6. Le imprese trasmettono all'ISVAP, entro 10 giorni dalla chiusura di ciascun mese, tramite posta elettronica, sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato n. 2, la complessiva esposizione degli investimenti delle classi C.I, C.II.1, C.II.2 e C.III di stato patrimoniale, con esclusione dei depositi presso enti creditizi, depositi presso imprese cedenti e dei finanziamenti nonché con l'indicazione dei relativi valori contabili e correnti rilevati alla chiusura del periodo di riferimento. Unitamente ai predetti dati le imprese trasmettono i valori mensili e cumulati da inizio anno, dei premi lordi contabilizzati, dell'onere per sinistri, dei riscatti pagati e dei capitali e delle rendite maturate.

PARTE IV

Disposizioni finali

Art. 36

(Altre disposizioni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, e fermo restando quanto previsto all'articolo 33, l'impresa può utilizzare strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del decreto, fatta eccezione per ciò che riguarda le riserve tecniche aggiuntive previste al comma 4 del medesimo articolo 41, alle seguenti condizioni:
 - a) che i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
 - b) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie agenzie di rating, oppure da almeno una primaria agenzia di rating a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine;
 - c) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con scadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del decreto, anche in corso di contratto;
 - d) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti

prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, commi 1, 2 e 3, il valore iscritto nell'attivo patrimoniale con riferimento diretto ad uno strumento finanziario derivato, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 33, nonché quelle previste al comma 1, è ammesso a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'articolo 41 del decreto, fatta eccezione per le riserve tecniche aggiuntive previste all'articolo 41, comma 4 del decreto.
3. Ai fini della copertura delle riserve tecniche gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono valutati secondo i criteri previsti all'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 37 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - a) il provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996;
 - b) il provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996;
 - c) il provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) il provvedimento ISVAP n. 893 G del 18 giugno 1998;
 - e) il provvedimento ISVAP n. 1152 del 31 marzo 1999;
 - f) il provvedimento ISVAP n. 1153 del 31 marzo 1999;
 - g) il provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004, eccezion fatta per le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, relative alla tenuta dei relativi registri e prospetti;
 - h) il provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005, eccezion fatta per le disposizioni contenute nell'articolo 2, relative alla tenuta dei relativi registri e prospetti;
 - i) il provvedimento ISVAP n. 2530 del 3 luglio 2007;
 - j) la circolare ISVAP n. 176/D del 27 aprile 1992;
 - k) la circolare ISVAP n. 345/D del 13 ottobre 1998, limitatamente al paragrafo n. 6;
 - l) la circolare ISVAP n. 358/D del 15 gennaio 1999;
 - m) la circolare ISVAP n. 394/D del 18 gennaio 2000, limitatamente al paragrafo n. 5, terzo, quinto e sesto alinea;
 - n) la circolare ISVAP n. 475/D del 27 febbraio 2002;
 - o) la circolare ISVAP n. 528/D del 9 marzo 2004 limitatamente alle Sezioni 1 e 3.

Art. 38 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 8 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Ferme le norme stabilite per i titoli di debito negli articoli 17 e 23, macroclasse. A1), le specifiche condizioni previste nella medesima macroclasse per i titoli strutturati e per i titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione non si applicano ai medesimi titoli se gli stessi sono stati destinati a copertura delle riserve tecniche alla data del 31 dicembre 2010 e a condizione che non superino il limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano ai fini della redazione del bilancio dell'esercizio 2010 ed a partire dalla comunicazione relativa al primo trimestre 2011.

Art. 39
(Pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'Isvap e sul sito internet dell'Autorità.

Roma,

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

N.	Oggetto	
1	Comunicazioni trimestrali sull'operatività in strumenti finanziari derivati	
2	Comunicazioni relative al monitoraggio investimenti	
3	Modello 1	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto; - Allegato A; - Allegato B.
	Modello 2	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto trimestrale delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 del decreto;
	Modello 3	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto trimestrale degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello Stato Patrimoniale.
	Modello 4	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 37 del decreto; - Allegato A
4	Modello 1	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami vita da allegare al bilancio di esercizio; - Allegato A; - Allegato B.
	Modello 2	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto dimostrativo delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative alla classe "D.I" dello stato patrimoniale per i contratti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 del decreto;
	Modello 3	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello Stato Patrimoniale - Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 - Allegato 5
	Modello 4	<ul style="list-style-type: none"> - Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami danni da allegare al bilancio di esercizio; - Allegato A